CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000448 - 15/01/2013 - USCITA
Allegati : 0

FM/COO:sc

Roma, 15 GEN. 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara
V. Degli Armari, 18
44121 Ferrara

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 334/2012_Deontologia_Recesso_cliente_mandato_professionale.

Si fa seguito alla richiesta di parere dell'11 ottobre nella quale l'Ordine chiede di sapere se la clausola inserita da un iscritto nel mandato professionale che preveda che in caso di recesso del cliente questi sia tenuto a versare al professionista una somma corrispondente ad una semestralità del corrispettivo pattuito sotto forma di "*indennità per la risoluzione del mandato*", sia conforme alla legge e alle norme deontologiche.
In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

In tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, il primo comma dell'art. 2237 cod.civ. prevede che il cliente possa recedere dal negozio in qualsiasi momento, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta (c.d. recesso *ad nutum*). Il recesso può essere, dunque, effettuato dal cliente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del contratto e senza obbligo di indicarne il motivo; in caso di esercizio di tale diritto, questi è tenuto a corrispondere al professionista, a titolo di rimborso, unicamente l'ammontare pari alla somma delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso. Tale disposizione deroga al principio generale stabilito dall'art. 2227 cod.civ. che riconosce al prestatore d'opera manuale, in caso di recesso del committente, il diritto a vedersi corrispondere un ammontare pari alle spese, all'opera eseguita e al mancato guadagno.
Come può osservarsi, dunque, dall'analisi delle due diverse discipline contrattuali, nel caso di prestazione d'opera intellettuale il cliente receduto non è tenuto a corrispondere un compenso al professionista per il mancato guadagno, evincendosi, dunque, da tale disciplina, la volontà del Legislatore di sollevarlo sia dall'onere di provare la sussistenza di una giusta causa sia da remore di carattere economico. Tale norma si giustifica alla luce del carattere fiduciario e personale del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, in cui rileva l'*intuitus personae* e la tutela del contraente più debole o meno organizzato, ossia il cliente, ed il suo affidamento al professionista[1]. La diversa posizione sostanziale delle parti si riflette anche nella circostanza che la tutela di tale

[1] Così Lega C., *Le libere professioni intellettuali*, 1974, pag. 792.

affidamento risulta unilaterale, considerato che al professionista è consentito recedere solo in presenza di una giusta causa[2]. In tal senso, secondo una parte della dottrina[3] e della giurisprudenza[4], una diversa volontà o opinione del cliente stesso sulle conseguenze della propria dichiarazione di recesso (considerato elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale) anche se espressa formalmente, rimarrebbe priva di rilevanza. Secondo tale orientamento, infatti, l'esercizio da parte del cliente del potere di recesso *ad nutum* non può essere fonte di responsabilità né può legittimare la proposizione da parte del professionista dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento.
Si osserva altresì che l'art. 20, co. 1, del Codice Deontologico, conformemente a quanto previsto dall'art. 2237, 1° co., cod.civ., dispone espressamente[5] che il cliente può sostituire in qualsiasi momento il professionista scelto.
Ciò premesso, con particolare riferimento alla configurabilità, in capo al professionista, di un diritto al risarcimento del danno provocato dal recesso del cliente, si evidenzia che questo, di norma, non è dovuto[6]. Come già osservato, il Legislatore, differentemente da quanto previsto per il caso di prestazione d'opera manuale[7], non ha ritenuto di prendere in considerazione, nel caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di prestazione di opera intellettuale, il lucro cessante[8].
Occorre, tuttavia, evidenziare che, secondo l'orientamento più recente[9] della Cassazione, l'art. 2237 cod.civ. non è una norma inderogabile e pertanto le parti del contratto d'opera professionale, stabilendo una durata minima del rapporto, possono escludere la possibilità per il cliente di recedere dall'incarico senza corrispondere un indennizzo per mancato guadagno[10]. Secondo tale orientamento, pertanto, una volta esclusa la inderogabilità della regola di cui all'articolo 2237 cod.civ., l'apposizione di un termine finale alla prestazione varrebbe necessariamente - salve particolari fattispecie che in concreto possano presentarsi e nelle quali si renda possibile desumere inequivocabilmente una diversa previsione contrattuale - quale patto che determina in modo vincolante la durata del rapporto; per cui,

---

2 Vd. art. 2237, 2° co., cod.civ.:
"Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente".

3 Vd. G. Musolino, *Il contratto d'opera professionale – artt. 2229-2238*, dal *Commentario al Codice Civile* di P. Schlesinger, 2009, pagg. 533 e 538-9.

4 Per quanto riguarda la rilevanza del recesso nell'economia del contratto di prestazione di opera intellettuale, alla luce del carattere fiduciario del rapporto cliente-professionista, Pret. Roma 21 aprile 1977, ha indicato la facoltà di recesso *ad nutum* da parte del cliente un elemento essenziale (e, conseguentemente, inderogabile) del contratto stesso; vd. anche Cass., sent. n. 5592 del 20 dicembre 1977.

5 Art. 20, co. 1, Codice Deontologico:
"1. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento."

6 Il citato art. 2237 cod.civ., disciplina specifica del recesso dal contratto di opera intellettuale, attribuisce, infatti, al cliente il diritto di recedere unilateralmente dal contratto restando a suo carico esclusivamente l'obbligo di rimborsare al professionista l'ammontare delle spese sostenute e il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso.

7 Vd. art. 2227 cod.civ.:
"Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.".

8 Vd. in giurisprudenza: App. Milano, sent. 13 febbraio 1970; vd. anche Cass. civ., sent. n. 10 del 10 gennaio 1962, secondo cui l'esercizio del diritto di recesso non è condizionato al pagamento d'una somma che risarcisca al professionista il rischio di recesso. Inoltre, come evidenziato da parte della giurisprudenza (Cass. sent. n. 3707/1989), all'opera intellettuale non sarebbe applicabile neanche la disposizione di cui all'art. 1725, 1° co., cod.civ., ai sensi del quale la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante al risarcimento dei danni qualora venga fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

9 Vd. Cass., Sez. Lav., sent. n. 5738 del 6 maggio 2000.

10 In particolare la Suprema Corte ha affermato, a seguito di un mutamento di orientamento intervenuto nella propria giurisprudenza a partire dalle sentt. n. 7606/1995, n. 9701/1996 e n. 8690/1997, che *"la disciplina del recesso del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale non ha carattere inderogabile - la deroga ben potendo ritenersi necessaria dalle parti per loro particolari esigenze - e l'apposizione di un termine a un rapporto di collaborazione professionale continuativa basta a integrare la deroga contrattuale alla facoltà di recesso, così come disciplinata dalla legge, senza che a tale fine sia necessario un patto specifico ed espresso, e comporta, senza necessità di altro, l'esclusione della facoltà di recesso ad nutum".*

in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, nella ipotesi di recesso unilaterale da un contratto al quale sia stato apposto dalle parti contraenti un termine finale, si riconoscerebbe il diritto anche del prestatore d'opera intellettuale a conseguire l'intero compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto[11].
Laddove non sia apposto un termine finale dalle parti ma comunque queste, come nel caso segnalato, prevedano il risarcimento in caso di recesso del cliente, si evidenzia in particolare che parte della dottrina ha indicato che tale risarcimento deve liquidarsi secondo le regole generali[12] previste dagli artt. 1223 ss. cod.civ.. Tale risarcimento si concreterebbe nell'importo derivante dalla mancata percezione da parte del professionista dei compensi spettanti durante il periodo corrente tra la data dell'anticipata cessazione del rapporto e quella della scadenza del contratto, con l'eventuale detrazione dell'importo dei lucri che egli si sia procurato o avrebbe potuto procurarsi con l'uso dell'ordinaria diligenza dopo la cessazione del rapporto[13].
Alla luce di tali indicazioni si ritiene, pertanto, ammissibile, in deroga alla disciplina generale dell'art. 2237 cod.civ., la pattuizione tra le parti di un risarcimento per il professionista in caso di recesso del cliente, da disciplinarsi conformemente a quanto stabilito dall'art. 1223 cod.civ..

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

---

[11] In tal senso vd. Cass., sent. n. 1843 del 19 marzo 1980.

[12] Vd. art. 1223 cod.civ.:
"Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

[13] Vd. Cass., sent. n. 1560 del 13 marzo 1979.